

ACCADEMIA UNIDEE

STATUTO DI AUTONOMIA - REGOLAMENTO GENERALE

Approvato dal CdA di Fondazione Pistoletto il 16.12.2025

STATUTO DI AUTONOMIA - REGOLA

Art. 1 - Istituzione

Art. 2 - Finalità

Art. 3 - Principi

Art. 4 - Attività dell'Accademia

Art. 5 - Offerta formativa

Art. 6. Organi dell'Accademia

Art. 7 - Consiglio di Amministrazione

Art. 8 - Presidente

Art. 9 - Consigliere Delegato e/o Procuratore

Art. 10 - Direttore Generale dell'Accademia Unidee

Art. 11 - Revisore unico

Art. 12 - Direttore Accademico

Art. 13 - Consiglio Accademico

Art. 14 - Direttore di Dipartimento

Art. 15 - Direttore di Corso

Art. 16 - Nucleo di Valutazione

Art. 17 - Collegio dei Docenti

Art. 18 - Consulta degli Studenti

Art. 19 - Biblioteca

Art. 20 - Pubblicità e trasparenza delle deliberazioni

Art. 21 - Norme Transitorie

STATUTO DI AUTONOMIA - REGOLAMENTO GENERALE

Art. 1 - Istituzione

1. Accademia Unidee (Accademia) è una Istituzione non statale e attualmente non accreditata nel comparto dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM) del Ministero dell'Università e della Ricerca.
2. Accademia Unidee, nel rispetto delle normative vigenti, svolge la sua attività secondo l'art. 33 della Costituzione Italiana.
3. Accademia Unidee è istituita e gestita da Fondazione Pistoletto Cittadellarte Onlus ("Fondazione Pistoletto") e ha sede a Biella in via Serralunga 27.

Art. 2 - Finalità

1. In Accademia Unidee si studia come fare sostenibilità, come leggere il contemporaneo e trasformare responsabilmente la società attraverso l'arte, il design e la moda, ideando e realizzando progetti formativi che aprono nuove strade per il futuro in ambito sociale, ambientale, economico e culturale.
2. Accademia Unidee è emanazione delle attività di Fondazione Pistoletto e della sua consolidata storia di produzione, formazione e ricerca sull'arte e sulla cultura come strumenti di attivazione e conduzione di trasformazione sociale responsabile e sostenibile.
3. Al centro della sua proposta di valore, Accademia Unidee colloca idee e pratiche per trasformare la società e creare un mondo più giusto, attraverso la formazione di persone attive e responsabili nei contesti sociali in cui vivono.

Art. 3 - Principi

1. Accademia Unidee assegna grande importanza alla crescita artistica, culturale, professionale e personale dei propri studenti. Lo studente è al centro dell'intera attività dell'Accademia, comunità educativa dove arte e cultura vengono prodotte e condivise. L'attività didattica, sia curriculare che extracurriculare, viene progettata tenendo conto, per quanto possibile, delle capacità, specificità ed aspettative di ognuno ed i percorsi di studio permettono allo studente di ricercare il modo più adatto per esprimere il proprio talento e la propria creatività.
2. Nel rispetto della libertà d'insegnamento, Accademia Unidee cura lo sviluppo delle competenze didattiche e scientifiche dei docenti, con l'obiettivo di realizzare iniziative formative focalizzate sulle tematiche e modalità di espressione artistica contemporanee e che tengano delle differenti modalità con cui apprendono le diverse generazioni.
3. Accademia Unidee promuove il rispetto dell'identità dei singoli e combatte ogni forma di discriminazione razziale, religiosa, culturale, per orientamento sessuale, disabilità e differenze anagrafiche.

Articolo 4. Attività dell'Accademia

1. Accademia Unidee persegue le proprie finalità in via prioritaria attraverso la progettazione, lo sviluppo, la proposta e l'erogazione di un'ampia gamma di corsi ed altre iniziative didattiche, nonché attraverso l'attività di ricerca e di produzione artistica e la realizzazione di progetti ed eventi culturali.
2. Pur essendone parte, l'Accademia svolge la propria attività con la piena autonomia didattica, scientifica, organizzativa, divulgativa rispetto a Fondazione Pistoletto
3. Le entrate sono derivanti dalle rette versate dagli studenti per iscriversi e frequentare i corsi dell'Accademia Unidee e da eventuali contributi, donazioni o lasciti da chiunque erogati. Per gli investimenti necessari, sarà compito di Fondazione Pistoletto ricorrere, nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa vigente, a qualsiasi strumento di finanziamento.
4. L'Accademia può proporre borse di studio, contributi individuali agli studenti, nonché altre forme di sostegno alle attività di formazione artistica nel campo delle arti visive e delle arti applicate.
5. L'Accademia realizza le proprie attività anche mediante forme di cooperazione con altre istituzioni, università, enti di ricerca e organizzazioni pubbliche e private, nazionali ed internazionali, nonché attraverso la diffusione della produzione artistica, culturale e scientifica.

Articolo 5. Offerta formativa.

1. L'offerta formativa dell'Accademia si articola in Corsi anche pluriennali attribuiti al Dipartimento di Arti Visive o al Dipartimento di Arti Applicate.
2. L'Accademia può organizzare insegnamenti interdipartimentali, così come offre corsi liberi ed altri corsi di formazione anche di durata pluriennale
3. Accademia Unidee attiva sia corsi di alta formazione artistica per accedere ai quali è necessario un diploma di scuola secondaria di secondo grado o di altri percorsi equivalenti, sia corsi liberi. L'Accademia rilascia Certificati ed attestati secondo quanto previsto dalla normativa.
4. I corsi e le altre iniziative formative possono essere erogati in lingua italiana o altra lingua.

Art. 6. Organi dell'Accademia

1. Gli organi di governo di Accademia Unidee sono:
 - a. Consiglio di Amministrazione
 - b. Presidente
 - c. Consigliere Delegato e/o Procuratore
 - d. Direttore Generale dell'Accademia Unidee
 - e. Revisore unico
 - f. Direttore Accademico
 - g. Consiglio Accademico
 - h. Direttore di Dipartimento
 - i. Direttore di Corso
 - j. Nucleo di Valutazione
 - k. Collegio dei Docenti
 - l. Consulta degli Studenti

Art. 7 - Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione di Accademia Unidee è il Consiglio di Amministrazione di Fondazione Pistoletto, il quale opera secondo quanto previsto dallo Statuto di Fondazione Pistoletto con particolare riferimento agli articoli 9,10,11.

Art. 8 - Presidente

1. Il Presidente di Accademia Unidee è il Presidente del CdA di Fondazione Pistoletto
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale di Accademia Unidee, salvo per quanto delegato ad altri soggetti dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione Pistoletto.

Art. 9 – Consigliere Delegato e/o Procuratore

1. Il Consiglio di Amministrazione di Fondazione Pistoletto delega ad uno dei suoi membri il potere per realizzare il coordinamento organico ed operativo con la struttura interna di Accademia Unidee
2. Al Consigliere Delegato sono attribuiti in via esemplificativa e non esaustiva i seguenti compiti relativi ad Accademia Unidee:
 - a. provvedere all'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione in merito agli stanziamenti per tutte le attività dell'Accademia;
 - b. rappresentare Accademia Unidee a livello nazionale e internazionale e promuovere la sua immagine e le sue attività in eventi pubblici e privati;
 - c. stipulare accordi e convenzioni per conto di Accademia Unidee;
 - d. esercitare le funzioni di datore di lavoro, incluse le competenze di natura disciplinare nei confronti del personale di Fondazione Pistoletto assegnato ad Accademia Unidee
 - e. presentare per approvazione i conti economici ed i prospetti finanziari preventivi e consuntivi di Accademia Unidee al Consiglio d'Amministrazione di Fondazione Pistoletto.

Art. 10 – Direttore Generale dell'Accademia Unidee

1. Il Direttore Generale dell'Accademia Unidee (Direttore Generale) è nominato dal Consiglio di Amministrazione di Fondazione Pistoletto su proposta del Consigliere Delegato
2. Il Direttore Generale è responsabile della gestione economica, amministrativa, operativa e commerciale di Accademia Unidee
3. Il Direttore Generale propone al Consigliere Delegato il Piano Organizzativo dell'Accademia per approvazione
4. Il Direttore Generale è responsabile della programmazione delle attività e del loro monitoraggio. Redige i conti economici ed i prospetti finanziari preventivi e consuntivi di Accademia Unidee che presenta per approvazione al Consigliere Delegato

Art. 11 - Revisore unico

1. Il Revisore Unico è il Revisore della Fondazione Pistoletto. Si veda l'art. 17 dello Statuto della Fondazione Pistoletto.

Art. 12 - Direttore Accademico

1. Il Direttore Accademico ("Direttore") viene nominato dal Consiglio di Amministrazione su indicazione del Consigliere Delegato, ed è il garante del prestigio nazionale e internazionale dell'Accademia e dell'autonomia della sua ricerca artistica.
2. Il Direttore è responsabile dell'andamento didattico, artistico e scientifico dell'Accademia e ne ha la rappresentanza in ordine alle collaborazioni ed alle attività per conto terzi attinenti alla didattica, alla ricerca, alla sperimentazione e alla produzione artistica.
3. Il Direttore può essere affiancato da un Vice Direttore, nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Consigliere Delegato, a cui possono essere attribuite specifiche deleghe operative
4. Il Direttore svolge in particolare le seguenti funzioni:
 - a. dà esecuzione alle deliberazioni del CdA e del Direttore Generale riguardanti le materie di sua competenza;
 - b. può, se delegato dal Consigliere Delegato, avere la rappresentanza dell'Istituto nei rapporti istituzionali o d'onore;
 - c. può stipulare su delega del Consigliere Delegato accordi e convenzioni con enti italiani e stranieri e con altre accademie e università per la collaborazione, la ricerca scientifica e l'impegno artistico;
 - d. definisce, sentito il parere del Consiglio Accademico, l'organizzazione della didattica
 - e. Vigile sull'andamento delle attività didattiche e definisce processi e strumenti per la valutazione della qualità
 - f. supporta il Direttore Generale nell'emanazione del Regolamento Didattico
 - g. convoca le riunioni del Consiglio Accademico delle quali stabilisce l'ordine del giorno;
 - h. propone al Consiglio Accademico il Regolamento delle strutture didattiche e dei singoli corsi
 - i. provvede con proprio decreto a dare esecuzione alle delibere del Consiglio Accademico, nonché dei decreti e degli atti previsti nell'ambito del Regolamento Didattico

- j. presenta al Ministero e alle altre autorità da questo indicate le relazioni periodiche e i piani previsti dalla legge inerenti alla didattica, alla ricerca e alla produzione artistica;
- k. esercita l'azione disciplinare nei confronti degli studenti;
- l. è responsabile della selezione dei docenti, che nomina con proprio decreto;
- m. vigila sul rispetto delle norme per l'inclusività e che favoriscono il diritto allo studio
- n. può implementare attività di supporto diretto all'insegnamento anche con collaborazioni esterne al personale accademico;
- o. promuove ogni forma di supporto per rendere efficace l'esperienza educativa degli studenti all'interno dell'Accademia garantendo la massima attenzione alle capacità, esigenze ed aspettative di ognuno;
- p. provvede, in casi di particolare e comprovata urgenza e necessità, in via provvisoria ad adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio Accademico da sottoporre alla ratifica dello stesso nella prima riunione utile.

Art. 13- Consiglio Accademico

1. Il Consiglio Accademico è l'organo di indirizzo dell'attività di formazione, ricerca e produzione artistica e svolge le seguenti funzioni:
 - a. Definisce, su proposta del Direttore Accademico, il piano di indirizzo e la programmazione delle attività didattiche, scientifiche, artistiche e di ricerca
 - b. Coadiuvare il Direttore nell'attività di monitoraggio e di controllo delle qualità della didattica;
 - c. contribuisce alla definizione delle linee di intervento e di sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione artistica e culturale;
 - d. Delibera i regolamenti didattici dei Corsi;
 - e. Approva i piani di studio per nuovi Corsi o modifiche di Corsi già istituiti
2. Il Consiglio Accademico è composto dai seguenti membri:
 - a. Il Direttore Accademico, che lo presiede e il cui voto, in caso di parità, vale doppio
 - b. Il Vice Direttore, se nominato
 - c. I Direttori dei Dipartimenti
 - d. I Direttori dei Corsi
 - e. Due rappresentanti del corpo docente
 - f. il Presidente della Consulta degli Studenti
 - g. Il responsabile del Coordinamento didattico, che svolge anche funzioni di segretario
3. I componenti al punto e) sono nominati dal Consigliere Delegato nel rispetto della parità di genere. Durano in carica un anno accademico e possono essere rinnovati
4. Le riunioni del Consiglio Accademico sono valide con la presenza della maggioranza dei membri in carica e le sue delibere sono efficaci se approvate dalla maggioranza dei presenti.

Art. 14 - Direttore di Dipartimento

1. Il Direttore di Dipartimento viene nominato dal Direttore Generale su proposta del Direttore
2. Il Direttore di Dipartimento rappresenta il Dipartimento, ne sovrintende e promuove le attività, cura i rapporti con le altre strutture e con gli organi di governo dell'Accademia.
3. Il Direttore di Dipartimento è responsabile delle linee di sviluppo artistiche e didattiche dei Corsi afferenti, anche coordinando e sviluppando tematiche progettuali multidisciplinari

4. Il Direttore di Dipartimento redige un regolamento di Dipartimento che, d'intesa con il Direttore, viene sottoposto al Consiglio Accademico per approvazione

Art. 15 - Direttore di Corso

1. I corsi di durata minima di un anno sono monitorati negli esiti progettuali da un Direttore di Corso ("Course Leader").
2. I Course Leader condividono con il Direttore di Dipartimento di afferenza le linee guida, gli obiettivi qualitativi gli aggiornamenti in termini di contenuti, le modalità operative e il calendario del corso diretto.
3. I Course Leader si occupano in particolare della definizione dei temi progettuali delle singole discipline e degli elaborati finali e dei rapporti con aziende sia per i progetti accademici sia per il placement.
4. I Course Leader vengono nominati dal Consiglio Accademico su proposta del Direttore d'intesa con il Direttore di Dipartimento
5. I Course Leader tengono regolarmente incontri di coordinamento con il corpo docente del corso e coadiuvano il Direttore di Dipartimento ed il Direttore nella definizione delle attività di coronamento alle lezioni come: seminari, conferenze, visite esterne a aziende, musei, mostre, ecc.

Art. 16 - Nucleo di Valutazione

1. Il Nucleo di Valutazione di Accademia Unidee è un organo necessario, previsto dell'articolo 4 comma 1 lettera f) del D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132, e regolato dal presente Statuto di Autonomia. Il Nucleo di Valutazione è organo tecnico istituzionale interno all'Accademia con funzioni di verifica e valutazione, nonché funzioni propositive e consultive nei confronti degli Organi di Governo.
2. Il Nucleo di Valutazione è formato da tre membri nominati su proposta del Direttore Generale dal Consigliere Delegato, di cui due scelti fra esperti esterni, anche stranieri, di comprovata qualificazione nel campo della valutazione. La scelta dei componenti del Nucleo di Valutazione avviene, ove possibile, nel rispetto della pari opportunità tra i generi.
3. Il Nucleo di Valutazione opera in posizione di autonomia e risponde solo ed esclusivamente agli Organi dell'Accademia, con cui collabora nella valutazione generale dell'andamento dell'Accademia, secondo le indicazioni e gli orientamenti definiti dall'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR).
4. È compito del Nucleo di Valutazione verificare e valutare l'aderenza dei risultati rispetto agli obiettivi prefissati. In particolare, il Nucleo di Valutazione:
 - a. verifica e valuta la qualità e l'efficacia dell'offerta didattica;
 - b. verifica e valuta l'attività di ricerca e produzione artistica svolta dai dipartimenti;
 - c. acquisisce periodicamente, mantenendone l'anonimato, le opinioni degli studenti sulle attività didattiche, dandone conto nella relazione annuale di cui alla lettera d;
 - d. redige una relazione annuale sulle attività e sul funzionamento dell'istituzione sulla base di criteri generali determinati dall'ANVUR, sentito il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale.

5. L'Accademia assicura al Nucleo di Valutazione l'autonomia operativa, il diritto di accesso a tutti i dati e alle informazioni ritenute necessarie, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza, e ne supporta operativamente l'attività.
6. Il Nucleo di Valutazione dura in carica tre anni accademici e i suoi componenti non possono essere confermati consecutivamente per più di una volta.

Art. 17- Collegio dei Docenti

1. Il Collegio dei Docenti è composto da tutti i docenti dell'Accademia e dal Direttore Accademico che lo presiede.
2. Il Collegio dei Docenti svolge funzioni di supporto alle attività del Direttore mediante proposte sulle materie di competenza.
3. Il Collegio dei Docenti si riunisce almeno due volte l'anno e le sue riunioni possono essere in presenza, online o con modalità ibride

Art. 18 - Consulta degli Studenti

1. La Consulta degli Studenti è composta da due rappresentanti per ogni classe dei Corsi di durata maggiore di un anno, eletti entro due mesi dell'inizio dell'anno accademico
2. La Consulta degli Studenti dibatte e formula suggerimenti al Direttore su argomenti e le materie di sua pertinenza.
3. La Consulta degli Studenti esercita funzioni di carattere propositivo, può indirizzare richieste e formulare proposte al Consiglio Accademico ed al Direttore Generale con riferimento all'organizzazione didattica e dei servizi per gli studenti.
4. La Consulta degli Studenti decide in autonomia la propria organizzazione e viene rinnovata all'inizio di ogni anno accademico
5. Nell'ottica di assicurare la raccolta delle esigenze di gruppi di studenti portatori di specifici interessi, la Consulta nomina al suo interno un Presidente e un Vicepresidente.

Art. 19 - Biblioteca

1. La Biblioteca costituisce uno strumento didattico indispensabile alla formazione culturale degli studenti dell'Accademia; essa si pone altresì al servizio dei docenti e degli studiosi e possono essere consultati da studiosi e studenti esterni.
2. L'organizzazione, la gestione e le modalità di funzionamento di Biblioteca sono stabiliti in un apposito regolamento approvato dal Consigliere Delegato sentiti il Consiglio Accademico e la Consulta degli Studenti. Potrà essere altresì previsto l'utilizzo di forme tecnologiche di catalogazione e consultazione idonee a soddisfare nuove esigenze di documentazione e di fruizione artistica.

Art. 20 - Pubblicità e trasparenza delle deliberazioni

1. Tutte le deliberazioni relative alle attività degli organi previsti dal presente Statuto debbono essere rese note mediante il sito internet istituzionale.
2. Lo Statuto di Autonomia - Regolamento Generale, i Regolamenti, il Calendario dell'Anno Accademico e il relativo orario, tutte le loro eventuali modificazioni, nonché le iniziative culturali dell'Accademia devono essere accessibili a chiunque ne faccia richiesta e sono resi noti mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale ed eventuali altri mezzi a ciò idonei.

Art. 21- Norme Transitorie

1. Il presente Statuto di Autonomia entra in vigore il primo giorno lavorativo successivo alla sua approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.
2. Per quanto non previsto nel presente Statuto di Autonomia, si fa riferimento alle norme vigenti in materia.